



COMUNE DI PARETE

Provincia di Caserta

ORDINANZA SINDACALE

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000. Ulteriore proroga disposizioni concernenti l'attività scolastica a distanza

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con propria Ordinanza prot. n. 10828 del 23-11-2020, fino al 03-12-2020 è stata disposta la sospensione sul territorio comunale delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché dell'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria;
- con propria Ordinanza prot. n. 11290 del 03-12-2020, è stata disposta la proroga della sospensione sul territorio comunale delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché dell'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria, fino al 07-12-2020;

DATO ATTO che l'andamento della situazione dei contagi da Covid-19 sul territorio comunale, nonostante l'accertata flessione della curva epidemiologica, impone ancora molta prudenza e che l'avvio delle attività scolastiche deve avvenire in condizioni di assoluta sicurezza per gli alunni e il personale scolastico;

ACCERTATO che la Provincia di Caserta ed in particolare il territorio dell'agro aversano è tra quelli del centro-sud Italia più colpito dall'emergenza epidemiologica;

RILEVATO che solo negli ultimi giorni la situazione dei contagi è notevolmente migliorata nella Provincia di Caserta, con una evidente flessione del numero di nuovi casi di positività al Covid 19;

RITENUTO che la flessione della curva epidemiologica è dipesa anche dai provvedimenti adottati dai Sindaci dei comuni dell'Agro-Aversano, limitativi dei contatti sociali e delle occasioni di assembramento;

VALUTATO, che nonostante la riduzione del numero dei contagi sul territorio comunale, è necessario continuare a limitare le occasioni di socialità;

VALUTATA, alla luce dell'attuale contesto epidemiologico, la soluzione della didattica a distanza l'unica idonea a contemperare l'esigenza di contenimento dei contagi con quella di garantire un valido progetto educativo;

RICHIAMATO quanto previsto dall'articolo art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente trascritte anche se materialmente non riportate, di prorogare ulteriormente la sospensione sul territorio comunale delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché dell'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria, fino al giorno 23-12-2020;

P R E C I S A

che restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto Scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;

D I S P O N E

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e divulgata alla Cittadinanza, nonché trasmessa a tutti i dipendenti, alla Prefettura-U.T.G. di Caserta, alla locale Stazione dei Carabinieri; al Comando di PM dell'Ente e alle II.SS. del territorio;

A V V E R T E

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar del Lazio nel termine di 60 gg dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) o in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Dalla residenza municipale, il 08 dicembre 2020.

IL SINDACO

(Arch. Vito Luigi Pellegrino)

copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 39/1993 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'amministrazione digitale